



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO
DEI BENI D'USO CIVICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 3 marzo 2022
Entrato in vigore in data 14 marzo 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Flavia Brunelli

IL PRESIDENTE
Gigliola Cristoforetti

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

art. 1 Oggetto	pag. 3
art. 2 Beni di uso civico	pag. 3
art. 3 Diritti di uso civico	pag. 3
art. 4 Titolare dei diritti	pag. 4
art. 5 Rappresentante del nucleo familiare	pag. 4
art. 6 Ampiezza dei diritti	pag. 4
art. 7 Richieste per l'esercizio dei diritti	pag. 4
art. 8 Contributo per l'esercizio dei diritti	pag. 4
art. 9 Atti di disposizione dei beni d'uso civico	pag. 5
art. 10 Risorse finanziarie derivanti dai beni di uso civico	pag. 5
art. 11 Regime fiscale	pag. 5
art. 12 Danni	pag. 5
art. 13 Obblighi del comune	pag. 6
art. 14 Violazioni e sanzioni	pag. 6

CAPO II – Specifici diritti d'uso civico

Sezione I – Legnatico da opera

art. 15 Descrizione del diritto	pag. 7
art. 16 Misura del diritto	pag. 7

Sezione II – Legnatico da ardere

art. 17 Descrizione del diritto	pag. 7
art. 18 Misura del diritto	pag. 8
art. 19 Sorteggio delle sorti	pag. 8
art. 20 Insufficiente disponibilità di legna	pag. 8

Sezione III – Disposizioni comuni ai diritti di legnatico

art. 21 Esame delle domande	pag. 9
art. 22 Disposizioni speciali	pag. 9
art. 23 Oneri e divieti	pag. 9

Sezione IV – Pascolo

art. 24 Descrizione del diritto	pag. 10
art. 25 Misura del diritto	pag. 10
art. 26 Esame delle domande	pag. 10

Sezione V - Stramatico

art. 27 Domanda per la raccolta dello strame	pag. 11
--	---------

CAPO III – Disposizioni finali

art. 28	Norma di rinvio ed entrata in vigore	pag. 12
TAB A	Diritti di uso civico sui territori amministrati dal Comune di Ala	Pag. 13

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Ala, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro -silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla vigente normativa provinciale di settore.

Articolo 2 – Beni di uso civico

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
 - al decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici:
 - Ala capoluogo, prot. n. 475/38 di data 12 aprile 1938;
 - Chizzola, prot. n. 483/38 di data 12 aprile 1938;
 - Pilcante, prot. n. 493/38 di data 12 aprile 1938;
 - Ronchi, prot. n. 482/38 di data 12 aprile 1938;
 - Serravalle, prot. n. 492/38 di data 12 aprile 1938;
 - S. Margherita, prot. n. 491/38 di data 12 aprile 1938;
 - da eventuali decreti commissariali suppletivi;
 - nonché da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico;
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
3. I beni di uso civico, distinti fra le diverse frazioni e rispetto agli altri beni comunali, sono riportati negli appositi elenchi tenuti dall'amministrazione comunale.

Articolo 3 – Diritti di uso civico

1. Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nonché da eventuali decreti commissariali suppletivi.

2. Il presente regolamento, negli articoli successivi, disciplina le modalità di esercizio dei diritti di uso civico di:
 - legnatico da opera ad uso interno;
 - legnatico da ardere;
 - pascolo;
 - erbatico e stramatico.
3. I diritti sono elencati in maniera completa e dettagliata nella tabella all. a) al presente Regolamento.
4. Per i diritti di uso civico che non hanno una specifica disciplina al capo II, si applicano le disposizioni di carattere generale.

Articolo 4 – Titolare dei diritti

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente in una delle frazioni o nel capoluogo.
2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale.

Articolo 5 – Rappresentante del nucleo familiare

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia.

Articolo 6 – Ampiezza dei diritti

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:
 - concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267;
 - numero utenti;
 - fabbisogno del nucleo familiare, valutato secondo i vincoli di cui all'attuale art. 1021 del Codice Civile.

Articolo 7 – Richieste per l'esercizio dei diritti

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti deve inoltrare specifica richiesta all'amministrazione comunale nei termini e nei modi che saranno stabiliti con apposito avviso da pubblicarsi all'albo comunale.

2. Del provvedimento finale di assegnazione o rigetto è data pubblicità nelle forme di cui al comma 1.
3. L'accoglimento della richiesta sarà inoltre comunicato ad ogni richiedente unitamente alla richiesta di pagamento del corrispettivo stabilito dalla giunta comunale ai sensi del successivo articolo 8.

Articolo 8 – Contributo per l'esercizio dei diritti

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi, il competente organo comunale può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

Articolo 9 – Atti di disposizione dei beni d'uso civico

1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7, l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.
2. L'amministrazione è tenuta a riservare ai soli censiti un primo avviso o bando per la fruizione dei beni di uso civico e solamente in un secondo momento potrà ammettere, in base alle risultanze del primo avviso o bando, l'utilizzo dei beni da parte dei non censiti.
3. Soddisfatte le esigenze dei censiti, l'amministrazione competente può concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico previa sospensione del vincolo d'uso civico. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa provinciale di settore, salvo che non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento degli stessi da parte degli aventi diritto.
4. La scelta del contraente è effettuata nel rispetto delle vigenti normative provinciali in materia di contratti e di lavori pubblici applicabile ai comuni.
5. Soddisfatte le esigenze dei censiti, l'amministrazione può prevedere l'assegnazione di legna da ardere ad associazioni o enti con sede sul territorio comunale e che ne hanno fatto richiesta, quale contributo per le loro attività.

Articolo 10 – Risorse finanziarie derivanti dai beni di uso civico

1. Per la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dagli atti di disposizione di cui all'articolo 8 si rimanda alla disciplina provinciale in materia, comprese le eventuali eccedenze.
2. Le risorse e la destinazione di cui al comma 1 sono poste in evidenza in apposito allegato al bilancio preventivo ed al conto consuntivo del comune.

Articolo 11 – Regime fiscale

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1 dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.

Articolo 12 – Danni

1. Il Comune, anche su segnalazione dei custodi forestali o del personale provinciale forestale, richiede agli utilizzatori la messa in pristino dei danni provocati da una gestione non corretta della porzione boschiva, o alle strade di accesso, impartendo il termine di esecuzione dei lavori, e, se necessario, le più opportune prescrizioni.
2. Il Comune, in caso di inadempienza, provvede ad eseguire direttamente i lavori, addebitando poi agli interessati la relativa spesa.

Articolo 13 - Obblighi del comune

1. Al Comune spetta il compito di far rispettare il presente regolamento; l'amministrazione si avvale anche dei custodi forestali o del personale provinciale forestale.

Articolo 14 – Violazioni e sanzioni

1. E' vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti di uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta, oltre all'eventuale sanzione amministrativa, la sospensione dell'esercizio del diritto d'uso civico per una durata di tre anni.
2. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto d'uso civico per una durata di cinque due anni.
3. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, fatte salve diverse disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniari di cui all'art. 7 *bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II
SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

SEZIONE I - LEGNATICO DA OPERA

Articolo 15 – Descrizione del diritto

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da opera, consistente in piante in piedi o abbattute per:
 - pavimenti: mc 0,054 per ogni mq e comunque non più di mc 4,05;
 - porte: mc 0,203 per ogni porta e comunque non più di mc 1,62;
 - finestre: mc 0,270 per ogni finestra e comunque non più di mc 1,89;
 - tetto: mc 0,095 per ogni mq e comunque non più di mc 12,285;
 - poggiali: mc 0,169 per ogni metro lineare e comunque non più di mc 0,675;
 - recinzioni o pali per il sostegno delle viti: n. 90 pali da metri lineari 3 per anno.
2. Ogni nucleo familiare può beneficiare del diritto di legname da opera per nuova costruzione o per il rifacimento della copertura della prima casa. Non potrà ripeterne l'esercizio in caso di vendita, cessione o privazione della casa, salvo il caso di calamità naturali.
3. I componenti del nucleo familiare possono tuttavia beneficiare del diritto per la formazione di un nuovo nucleo familiare. Qualora entro il termine di cinque anni dall'avvenuta concessione non si verifichi la costituzione effettiva del nuovo nucleo familiare, dovrà essere rimborsato al comune il pieno valore attualizzato del legname corrisposto.

Articolo 16 – Misura del diritto

1. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base del progetto assentito.
2. Qualora il legname assegnato non possa essere immediatamente usufruito è consentita la permuta dello stessi al fine di ottenere legname lavorato ed idoneo allo scopo.

SEZIONE II - LEGNATICO DA ARDERE

Articolo 17 – Descrizione del diritto

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legna da ardere.

2. Il Comune di Ala per mezzo di avviso pubblico, comunica i tempi e le modalità alle quali attenersi per la richiesta del quantitativo, privilegiando le modalità di inoltramento telematiche.
3. Qualora l'assegnatario non avesse provveduto al taglio relativo all'anno precedente, non ha diritto di accedere a nuova richiesta, salvo giustificato motivo, per i due anni successivi.
4. L'assegnatario è tenuto a contattare il custode forestale per comunicare l'avvenuto taglio, in modo che quest'ultimo possa verificare l'effettivo trasporto al domicilio del richiedente e la corretta utilizzazione del bosco della viabilità forestale durante la lavorazione.
5. Qualora durante l'anno si verificasse la disponibilità di legna dovuta a fattori eccezionali il Comune provvederà ad esporre un ulteriore avviso mediante il quale saranno resi noti le condizioni ed i costi per l'assegnazione della stessa. Gli assegnatari non avranno diritto a richiedere l'eventuale assegnazione per l'anno successivo, salvo disponibilità tale da soddisfare tutte le richieste.
6. E' possibile usufruire gratuitamente delle legna raccogliatrici esistenti nei boschi. Per legna raccogliatrice si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura.
7. E' possibile assegnare un quantitativo di legna derivante da schianti, sradicamenti o attacchi parassitari, recupero pascolo, non superiore ai 10 quintali, mediante richiesta al custode forestale competente, Tale quantitativo non viene considerato ai fini della prenotazione annuale.

Articolo 18 – Misura del diritto

1. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base dell'assegnazione effettuata annualmente dall'autorità forestale.

Articolo 19 – Sorteggio delle sorti

1. Le "sorti" o "part" di legna da ardere sono assegnate ai richiedenti mediante sorteggio.
2. Il sorteggio è effettuato in seduta pubblica, nella sede nel giorno e nell'ora resi preventivamente noti dall'amministrazione competente.

Articolo 20 – Insufficiente disponibilità di legna

1. Nell'avviso di cui al comma 2 dell'art. 17 saranno indicati i criteri di priorità e/o di rotazione per l'assegnazione da utilizzare qualora la disponibilità di legna non consenta di accogliere e soddisfare tutte le domande di assegnazione delle "sorti" o "part".

SEZIONE III - DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO

Articolo 21 – Esame delle domande

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dal Servizio attività economiche e sociali, Custodi forestali, Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Ala.
2. Prima della sessione forestale di inizio d'anno, è predisposto l'elenco delle domande ammesse secondo i criteri di cui alle sezioni I e II, distinguendo il quantitativo di mc. necessari per il soddisfacimento dell'uso civico rispettivamente di legnatico da opera e di legnatico da ardere.
3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere utilizzabili nell'annata. In mancanza del piano economico o nelle more della sua compilazione, i quantitativi su indicati sono determinati prudenzialmente tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.
4. Il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto del legname e della legna assegnati nell'annata dall'autorità forestale.

Articolo 22 – Disposizioni speciali

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco comunale, attraverso l'utilizzo di piante in piedi o abbattute.
2. Per garantire il diritto di legnatico da ardere ai censiti ultrasessantenni, portatori di handicap, o comunque impossibilitati al loro materiale esercizio da altri comprovati motivi, l'amministrazione competente, direttamente o mediante accordo con soggetti terzi, può mettere a disposizione la legna da ardere nei luoghi e secondo le modalità previsti nell'avviso di cui all'articolo 7 e con una maggiorazione del contributo di cui all'articolo 8.

Articolo 23 – Oneri e divieti

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale.
2. Le operazioni di taglio ed esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dall'amministrazione comunale. Trascorso tale termine e quello dell'eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'amministrazione per essere usato a beneficio degli aventi diritto.

3. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 14, i mc di legname utilizzati in maniera difforme saranno detratti dalla eventuali assegnazioni spettanti al nucleo familiare negli anni successivi.

SEZIONE IV - PASCOLO

Articolo 24 – Descrizione del diritto

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti e rispettando le eventuali modalità di esercizio del diritto d'uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare propri bovini, caprini ed ovini sui terreni d'uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza. I terreni e le infrastrutture disponibili sono resi noti nel provvedimento di cui all'articolo 7.

Articolo 25 – Misura del diritto

1. Il numero massimo di capi ammesso è quello eventualmente descritto nel decreto originale di assegnazione ed in mancanza di esplicita previsione l'amministrazione competente, sulla base delle disposizioni tecniche forestali e delle determinazioni dell'autorità forestale, stabilisce annualmente, nella sessione forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.
2. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7, l'amministrazione può soddisfare ulteriori richieste di esercizio del pascolo ai sensi e nei limiti dell'articolo 9.

Articolo 26 – Esame delle domande

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dal Servizio attività economiche e sociali, Custodi forestali, Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Ala.
2. Con determina del responsabile di area, prima della sessione forestale di inizio d'anno, è approvato l'elenco delle domande ammesse, distinguendo i capi di bestiame tra le diverse tipologie di cui all'articolo 24, comma 1.
3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico e delle prescrizioni di massima di polizia forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.
4. Il numero di capi spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto dell'estensione del pascolo assegnato nell'annata dall'autorità forestale.
5. Il pascolo e le infrastrutture concesse devono essere utilizzati al solo scopo per i quali furono richiesti, nel rispetto delle norme forestali vigenti e nei periodi indicati dall'amministrazione comunale nell'avviso di cui all'articolo 7.

SEZIONE V - STRAMATICO

Articolo 27 - Domanda per la raccolta dello strame

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di strame nei boschi comunali o frazionali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.
2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo strame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Norma di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non specificatamente e diversamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazioni le norme provinciali in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si considerano abrogate le disposizioni di cui al regolamento per il godimento in natura della legna, legname, strame ed erba ad uso dei censiti del Comune di Ala approvato con delibera consiliare n. 74 del 5 novembre 1939.

Tab. A) allegata al Regolamento per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico

DIRITTI DI USO CIVICI SUI TERRITORI AMMINISTRATI DAL COMUNE DI ALA

Ala capoluogo (decreto prot. n. 475/38 di data 12 aprile 1938)

- legnatico da opera: per riparazione e costruzione di edifici, nei boschi (Valbona) d'alto fusto;
- diritto di taglio e raccolta "vincelli" per foraggio;
- diritto di taglio pali per le viti in maggiociondolo;
- legnatico mediante raccolta di cascami di legna nei boschi cedui e di taglio di legna dolce nei boschi stessi verso assegno a mezzo bolletta rilasciata dall'Amministrazione;
- erbatico e stramico (foglie secche e eriche).

Chizzola (decreto prot. n. 483/38 di data 12 aprile 1938)

- legnatico da ardere;
- pascolo;
- diritto di taglio di frasche (rame) per le viti;
- diritto di taglio di frasche per il foraggio (vincelli);
- erbatico e stramico (eriche e foglie secche).

Pilcante (decreto prot. n. 493/38 di data 12 aprile 1938)

- legnatico da ardere;
- pascolo;
- diritto di taglio di frasche (rame) per le viti;
- diritto di taglio di frasche per il foraggio (vincelli);
- erbatico e stramico (eriche e foglie secche).

Ronchi (decreto prot. n. 482/38 di data 12 aprile 1938)

- legnatico da ardere;
- pascolo;
- diritto di taglio di frasche (rame) per le viti;
- diritto di taglio di frasche per il foraggio (vincelli);
- erbatico e stramico (eriche e foglie secche).

Serravalle (decreto prot. n. 492/38 di data 12 aprile 1938)

- legnatico da ardere;
- pascolo;
- diritto di taglio di frasche (rame) per le viti;
- diritto di taglio di frasche per il foraggio (vincelli);
- erbatico e stramico (eriche e foglie secche).

S. Margherita (decreto prot. 491/38 di data 12 aprile 1938)

- legnatico da ardere;
- pascolo;
- diritto di taglio di frasche (rame) per le viti;
- diritto di taglio di frasche per il foraggio (vincelli);
- erbatico e stramico (eriche e foglie secche).